

STUDIO BISSANTI
CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DECRETO CURA ITALIA VADEMECUM PER IL LAVORATORE

DI 18/2020 del 17 marzo 2020

CONGEDO PARENTALE (ART. 23)

- è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita.
- Possono aderire al congedo parentale i genitori (e affidatari) per i figli fino ai 12 anni (con retribuzione al 50%) oppure con figli fra i 12 e i 16 anni (a retribuzione “zero”).
- L'importo del congedo straordinario è pari al 50% della retribuzione.
- Anche i genitori di bambini e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono richiedere un congedo parentale straordinario. In questo caso, però, non sarà retribuito.
- La fruizione di questo congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore:
 - beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa
 - o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

CONGEDO LEGGE 104 (ART. 24)

- I giorni di permesso retribuito concesso a familiari e parenti di persone portatrici di handicap ex art. 33 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020

VOUCHER BABYSITTER (ART. 25)

- possibilità per la madre o il padre lavoratore di richiedere, in alternativa al congedo parentale straordinario un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting; i servizi di baby sitting, in particolare, sono erogati mediante la modalità del “Libretto Famiglia”
- dipendenti privati, possono scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di voucher per baby sitter nel limite di 600 euro, da usare per il pagamento delle prestazioni fino al 3 aprile.
- Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratori:
 - dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
 - lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS;
- Richiesta tramite portale INPS

PERIODO DI SORVEGLIANZA/QUARANTENA (ART. 26)

- il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva é equiparato a malattia.
- fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

LAVORO AGILE (ART.39)

- i lavoratori dipendenti con disabilità grave (attestata dall'articolo 3, comma 3 della legge 104) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave (con riconoscimento articolo 3, comma 3, della legge 104), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (ovvero da casa, ndr), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
- Fino al 30 aprile 2020.

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI (ART. 46)

- A decorrere dal 17.03.2020 per i successivi 60 giorni il datore di lavoro non può recedere dal contratto di lavoro con il dipendente per giustificato motivo oggettivo indipendentemente dal numero di lavori in forza all'azienda.
- Sono sospesi per lo stesso periodo anche i procedimenti di licenziamenti pendenti e avviate successivamente al 23.02.2020.

BONUS 100 € (ART. 63)

- Ai lavoratori dipendenti titolari di un reddito dipendente non superiore a € 40.000,00 per l'anno 2019 che spetta un premio di € 100 (non tassati) da rapportare al numero di giorni lavorati presso la sede lavorativa.